

di cui ho parlato, e le altre ragioni esposte da precedenti oratori.

La relazione del ministro, gli studi della Commissione, questa discussione nel Parlamento segneranno il buon principio di una riforma, che verrà dopo più maturi studi ed in tempi più opportuni.

Ma, se il Governo vorrà modificare codici o pubblicarne dei nuovi, ricordi la enorme responsabilità che esso assume nella storia del diritto patrio; ricordi che giganti del pensiero giuridico lavorarono anni prima di pubblicare codici, ricordi che l'Italia ha avuto sempre un primato nella scienza del diritto.

Permetta quindi il Governo nazionale che da questi banchi e da questo gruppo, gli si prospettino questi ricordi, e gli si auguri che, se nuovi codici l'Italia dovrà avere, questi siano degni della gloriosa tradizione giuridica italiana. (*Vive approvazioni all'estrema sinistra*).

#### Presentazione del bilancio interno della Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole questore Guarienti ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della Camera dei deputati.

**GUARIENTI.** Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1923-24, nonché il conto consuntivo per l'esercizio 1921-22.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole questore della presentazione del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1923-24, nonché del conto consuntivo per l'esercizio 1921-1922.

Saranno stampati, distribuiti, e verranno esaminati dalla Camera, riunita in Comitato segreto, giovedì, 14 corrente, alle ore 10.

#### Si riprende la discussione del disegno di legge per la riforma dei codici.

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del disegno di legge per la riforma dei codici.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della giustizia e affari di culto. Ne ha facoltà.

**OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Onorevoli colleghi, nel disegno di legge ministeriale vi è una frase

che esprime esattamente come la riforma dei Codici sia stata pensata e predisposta, in occasione e in causa della unificazione legislativa con le nuove provincie. La Commissione parlamentare ha creduto inutile quella frase e l'ha eliminata dal suo testo. Io non presento, per questo, nessuna protesta e accetto l'emendamento; rievoco però quel che io avevo scritto, perchè mi sembra significativo e perchè, se non altro, segna i termini della riforma e ne dice l'occasione e la causa.

Sono state opposte a questo disegno di legge, che vi domanda i pieni poteri (sì e no i pieni poteri, perchè la delega è condivisa con una Commissione parlamentare, la quale — checchè si dica — avrà posizione preminente) sono state opposte obiezioni diversissime, contraddittorie. Si è detto, per esempio, che quella del Governo è una smania rivoluzionaria di sovvertire tutte le leggi; per imprimere anche nel campo legislativo un suggello di violenza. Poi è avvenuto che lo stesso oratore, quasi nello stesso periodo, poco di poi, seguitando il discorso ha detto: « Ma è una riforma misera, timida, imprecisa, troppo rispettosa delle tradizioni! Vi era ben altro da riformare, troppe altre cose si dovevano mutare nel codice civile! Timidamente, avete operato ». Così che io mi sento in veste di rivoluzionario e di tradizionalista, di audace e di timido; rimescolo qualità diverse, se pongo mente alle critiche e alle obiezioni, che mi sono state opposte.

Inutili, ingiuste — a mio avviso — queste obiezioni. Ingiuste! E io ritengo, onorevoli colleghi, di dimostrare il mio assunto, quando brevemente avrò chiarito come la riforma sia sorta per una necessità imprescindibile, come la riforma si sia imposta per la sua urgenza: non era più possibile continuare con diverse leggi nelle diverse provincie della stessa Nazione.

Vi erano due leggi di delega, che davano facoltà al Governo di estendere la legge italiana alle nuove provincie e di coordinarla. Si è dapprima provveduto, come era naturale, alla unificazione legislativa nelle materie fondamentali, essenziali, di diritto pubblico e di diritto amministrativo.

Quindi, per quanto riguarda la legislazione generale, furono — ad esempio — preparate e attuate l'unificazione della legislazione penale e quella della legge sul commercio marittimo, con l'estensione del secondo libro del Codice di commercio; si è provveduto anche alla estensione di parecchie leggi particolari.